

Comune di
VALTOURNENCHE
Regione Autonoma Valle d'Aosta



**RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 20 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 175/2016 ALLA DATA DEL 31/12/2019**

PARERE DEL REVISORE

Il sottoscritto FERRARIS Mathieu – Revisore

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio di ragioneria per il Consiglio comunale avente per oggetto: "Ricognizione ordinaria delle società partecipate di cui all'art. 20 del decreto legislativo 175/2016, alla data del 31/12/2019", trasmessa dal Comune il 18 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del Tuel;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22.06.2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la Deliberazione n. 12 del 28 luglio 2020 della Corte dei Conti - sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta;

Visto e considerato quanto disposto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, di seguito TUSP) ed in particolare l'articolo 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" comma 1, 2, 3:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*
3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*



PRESO ATTO

Che questo ente ha provveduto alla ricognizione periodica annuale e ai relativi esiti utilizzando la modulistica predisposta dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 22/2018 ad oggetto *"Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. N. 175/2016"* (Allegato 1 alla Delibera n. 22/SEZAUT/2018/INPR);

che a seguito delle misure di riduzione e riqualificazione delle partecipazioni societarie comunali così come illustrate nei Piani di razionalizzazione precedentemente approvati, il Comune di Valtournenche detiene le seguenti partecipazioni societaria al 31.12.2019:

- CELVA Soc. Coop. partecipazione al 1,19%;
- IN.VA S.p.A. partecipazione al 0,0098%;
- Cervino S.p.a. partecipazione al 3,12%;

dei pareri espressi dal Responsabile del servizio finanziario e dal Segretario;

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta di deliberazione sopra indicata;

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata;

invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.
- a trasmettere, una volta approvati, il piano di razionalizzazione e la relazione di attuazione di quello riferito all'esercizio precedente, tramite il Portale Partecipazioni del MEF - Dipartimento del Tesoro, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro stesso, che rappresenta la struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti competente territorialmente.

Sarre, addì 19 dicembre 2020


Il Revisore

Dott. Mathieu Ferraris